

Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro

Trascrizione in forma anonimizzata. Sono stati omessi il nome della parte ricorrente, i nominativi dei difensori e dei funzionari del Ministero, gli istituti scolastici, i numeri di ruolo e di sentenza e gli importi liquidati a titolo di compenso. Il testo non e' l'originale firmato digitalmente.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (ex art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al

R.G. [OMISSIS] promossa da:

[OMISSIS] ass. avv. YURI RESTINA GENEROSO;

-

PARTE RICORRENTE –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - AT TORINO, ass.ti ex art.

417 bis cpc dalla dott.ssa [OMISSIS], dalla dott.ssa [OMISSIS], dalla

dott.ssa [OMISSIS] e dal dott. [OMISSIS];

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: carta docente

Oggi 13 febbraio 2025 la giudice del Lavoro dott.ssa Silvana Cirvilleri, in

collegamento dal proprio ufficio, su istanza delle parti, tiene via Teams udienza da remoto.

Sono collegati per parte ricorrente l'avv. Restina, per il MIM il dott. [OMISSIS].

Come previsto dall'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c., le persone collegate - assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento; - si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a non registrare l'udienza.

I Procuratori discutono la causa.

La giudice, all'esito della discussione pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., redatta in calce al verbale d'udienza, contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

SEZIONE LAVORO

rilevato che:

parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire, quale docente assunto a tempo determinato, del beneficio economico della Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023, disapplicando o dichiarando l'illegittimità della medesima norma nella parte in cui riconosce il beneficio economico della Carta elettronica ai soli docenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per violazione degli art. 3, 35, 97 Cost. nonché della clausola n. 4 punto 1 della Direttiva CE n. 70/1999 e per l'effetto, in via principale, condannarsi il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 a titolo di carta del docente relativa all'a.s. 2022/2023 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.

parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso;

la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;

sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa parte ricorrente Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS] stipulava un contratto fino al 30 giugno, ed ha pertanto diritto di fruire del predetto beneficio;

le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità delle controversie in materia, seguono la soccombenza;

non è da riconoscersi la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014,

in quanto i collegamenti ipertestuali presenti nell'atto non risultano attivi;

P.Q.M.

accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e

la formazione del docente con riferimento all'anno scolastico 2022/2023;

condanna il MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo di € 500,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalla scadenza al saldo;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € [OMISSIS], oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato

anticipatorio.

Così deciso in Torino, il 13 febbraio 2025.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]